DISPOSIZIONI A FAVORE DEI FARMACISTI PERSEGUITATI POLITICI

Art. 2

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica bandira' il concorso, determinando, sentiti i prefetti, le farmacie da destinare al concorso stesso in limiti proporzionati al numero di coloro che rientrano fra i farmacisti compresi nella presente legge, farmacie risultanti disponibili nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 22 giugno 1951, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici
Estremi	Legge 11 maggio 1951, n. 367
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-dei-farmacisti-perseguitati-politici/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it